

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 2893 del 19 Settembre 2016

Oggetto: Domanda di concessione del contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. da **Martinelli William e Borgonovi Bruna di Borgonovi Bruna impresa individuale** protocollo CR-32105-2015 del 30/06/2015. **Rigetto dell'istanza.**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016 e 36/2016;
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn., 83/2014, 5/2015, e 2/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n. 84/2014 e con l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015;
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014, 71/2014;
- l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge

74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'addendum 23 luglio 2013 e dall'addendum 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012", approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e s.m.i., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 della sopra citata ordinanza 57/2012 e s.m.i, che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili:
 - a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;
 - b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
 - c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
 - d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3 comma 1 lettera f e commi 12 e 13 bis del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;
 - e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;

- l'articolo 2, comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e s.m.i., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:
 - a) per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b) c) e d) i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d'Intesa e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;
 - b) per gli interventi indicati alla lettere e), i contributi sono quelli previsti dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012;
 - c) per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 Agosto 2012.

Preso atto:

- che in data 30/06/2015 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda protocollo n. CR-32105-2015 presentata da **Martinelli William e Borgonovi Bruna di Borgonovi Bruna impresa individuale**, con sede legale a Novi di Modena (MO), via Ponte Tintore n. 14 - CAP 41016, C.F. MRTVLM53E13F966K e P.IVA 02473440366;
- che l'istruttoria della suddetta domanda, svolta da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012, si è conclusa con esito negativo;
- che il Nucleo di Valutazione, sulla base della succitata istruttoria, nella seduta del 07/04/2016, come risulta dal verbale CR-19029-2016 del 07/04/2016, conservato agli atti dal Responsabile della procedura istruttoria delle domande, ha espresso parere negativo sull'ammissibilità a contributo della domanda, deliberando: « di non ammettere a contributo la domanda in oggetto, confermando la proposta di Invitalia. A seguito di supplemento istruttorio, è stato verificato che il richiedente, al momento della presentazione della domanda, non era in possesso di valido titolo giuridico ai sensi dell'art. 1 dell'Ord. 15/2016. Il RUP ravvisa inoltre che la modesta superficie detenuta dall'azienda non giustifica un utilizzo dei fabbricati a fini produttivi. »;
- che si è proceduto, attraverso il sistema Sfinge, all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, a firma del responsabile unico del procedimento, dott. Daniele Dosualdo (protocollo CR-25173-2016 del 10/05/2016), ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il sopramenzionato preavviso di rigetto è stato rifiutato, protocollo CR-27230-2016 del 19/05/2016, contestualmente alla presentazione di osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;

- che, conseguentemente, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria della domanda, svolto da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012, e che tale supplemento d'istruttoria si è concluso con esito negativo;
- che il Nucleo di Valutazione, sulla base del succitato supplemento d'istruttoria, nella seduta del 25/08/2016, come risulta dal verbale protocollo CR-45610-2016 del 29/08/2016, conservato agli atti del responsabile unico del procedimento, dott. Daniele Dosualdo, ha confermato l'esito negativo deliberando: « VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO - VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO: **a.** “[...] Il decesso della Sig.ra Borgonovi Bruna ha provocato la successione ex lege del figlio Martinelli nella proprietà degli immobili e nella conduzione dell'azienda che, come provato ed ammesso dallo stesso provvedimento di preavviso, è continuata ed era in atto (coltivazioni erbacee e cerealicole) già alla data del sisma.” **b.** La partita IVA della ditta individuale Martinelli W. e Borgonovi B. (02473440366) era attiva alla data di presentazione della domanda di ammissione a contributo. La norma recata dall'Allegato 1 all'Ord. 57/2012, mentre commina l'esclusione della domanda in caso di mancato possesso dei requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda, non prevede l'esclusione in caso di mancata tempestiva comunicazione di variazione successive, trovando evidentemente tale circostanza la propria sanzione nel ritardo dovuto ad eventuali “necessarie verifiche e valutazioni” che l'Ufficio ha, nel caso di specie, potuto pacificamente effettuare e svolgere. **c.** Si dà atto, nella proposta di non ammissione-fascicolo bis-che il titolo giuridico in base al quale è stato richiesto il contributo è il seguente “Proprietà di Villiam Martinelli per 1/1. Il titolo giuridico era esattamente e pienamente individuato e rispondete al vero. **d.** L'attività è certa e provata, la proprietà è certa e indiscussa. [...] sempre in forza dell'Allegato 1, potevano presentare domanda le imprese di QUALUNQUE TIPOLOGIA, SETTORE e DIMENSIONE purché iscritte, SALVO I CASI DI ESONERO PREVISTI delle norme vigenti.”. **e.** Il tecnico, ha allegato una relazione agronomica, in cui dichiara che **1.** “Il Sig. Martinelli è subentrato alla madre per diritto successorio e in qualità di coadiuvante conduttore, dando continuità alle attività senza soluzione alcuna e/o interruzioni anche se amministrativamente la variazione di conduzione è sancita dalla cessazione precedente Partita Iva [...] e apertura della nuova [...] a far tempo dal 31/10/2015.” **2.** L'impresa individuale Martinelli W. e Borgonovi B. aveva forma giuridica tacita familiare agricola ex art. 230-bis- ultimo periodo del Codice Civile, composta dal Sig. Martinelli Villiam e dalla madre Borgonovi Bruna, quest'ultima titolare fino al 20/04/2014; “La partita IVA infatti è stata mantenuta attiva dal figlio Sig. Martinelli Villiam, unico legittimato a proseguire la conduzione agricola. Nel Novembre del 2015, il Sig. Martinelli Villiam ha quindi provveduto “per successione” ad aggiornare la propria posizione intestando la ditta a suo nome, chiudendo contemporaneamente la partita IVA [...]. Un passaggio che sebbene fosse da formalizzare nel 2014, era tardivamente intervenuto nell'anno

successivo. [...] il signor Martinelli Villiam al momento di presentare domanda di contributo, aveva sicuramente assunto la qualifica di imprenditore agricolo in rappresentanza dell'azienda "MARTINELLI WILLIAM E BORGONOVİ BRUNA" in luogo della madre defunta." E non recepite in quanto: **a.** Dalla documentazione pervenuta risulta che Martinelli Villiam è erede di Borgonovi Bruna per gli immobili oggetto di richiesta di contributi con la presente istanza, ma non si ha evidenza che, alla data di presentazione della domanda fosse legale rappresentante dell'impresa individuale Martinelli W. e Borgonovi Bruna; **b.** La non ammissione ai contributi per gli immobili oggetto di tale domanda, non è dovuta al mancato possesso dei requisiti di ammissibilità indicati dall'Allegato 1 dell'Ord. 57/2012. **c.** Dalla documentazione pervenuta risulta che Villiam Martinelli alla data di presentazione della domanda fosse pieno proprietario degli immobili oggetto di richiesta di contributi e tale aspetto non rappresenta una criticità ai fini dell'ammissione a contributo degli immobili danneggiati; **d.** La criticità evidenziata per cui si è avanzata la proposta di non ammissione non è relativa al soggetto che ha presentato l'istanza: si è proposta e deliberata la non ammissione in quanto non è stato possibile verificare che Martinelli Villiam fosse, alla data di presentazione della domanda, il legale rappresentante e titolare a dell'impresa che ha presentato l'istanza Martinelli W. e Borgonovi B. (P.IVA 02473440366), come dichiarato in domanda e in perizia. **e.** Quanto dichiarato dal tecnico, non risulta sufficiente a dimostrare che alla data di presentazione della domanda il Sig. Martinelli Villiam fosse titolare/legale rappresentante dell'impresa che richiede i contributi, in quanto **1.** Dalla documentazione pervenuta e dall'atto di successione allegato in risposta a specifica richiesta di integrazione, non è possibile verificare che Martinelli Villiam è subentrato alla madre per diritto successorio; inoltre, non è stata allegata documentazione comprovante che Martinelli V. fosse coadiuvante conduttore dell'impresa richiedente i contributi; **2.** Il Sig. Martinelli alla data di presentazione della domanda non poteva essere legale rappresentante di una ditta individuale, in quanto tale si estingue con il decesso del titolare della stessa. Inoltre, si rilevano le seguenti particolarità in merito all'attività svolta dall'Azienda alla data del sisma: - Dall'Anagrafe delle Aziende agricole non risultano terreni in possesso in quanto l'impresa è cessata; - Dal piano colturale del 2012 risulta che l'Azienda utilizzava 0,7680 HA di terreno nel Comune di Novi di Modena al foglio 25, Particella 140, per la coltivazione di grano tenero; Dal PC del 2011 e del 2013 si evince la stessa situazione; - Dal libretto UMA allegato risulta che i mezzi sono stati scaricati in data antecedente al sisma, in particolare in data 03/02/2005; - Le Schede Aedes riportano per gli immobili A e B oggetto di richiesta di contributo un uso a deposito minore del 30%. SI PROPONE: LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DEGLI IMMOBILI n.2, 3 e 4 per le seguenti motivazioni: - Dalla documentazione pervenuta, non è stato possibile verificare che, alla data di presentazione della domanda, Martinelli Villiam avesse la qualifica a presentare domanda per la richiesta di contributi per conto dell'impresa MARTINELLI WILLIAM E BORGONOVİ BRUNA DI BORGONOVİ BRUNA con titolo di rappresentante legale e titolare della stessa, come dichiarato in domanda e in perizia. - Non si ritiene compiutamente

dimostrato l'utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma da parte dell'impresa MARTINELLI WILLIAM E BORGONOV BRUNA, requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi. Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis. Il Nucleo modifica e approva l'esito proposto dai tecnici istruttori.»;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

DECRETA

- di rigettare l'istanza, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, presentata da **Martinelli William e Borgonovi Bruna di Borgonovi Bruna impresa individuale**, con sede legale a Novi di Modena (MO) in via Ponte Tintore n. 14 - CAP 41016, C.F. MRTVLM53E13F966K e P.IVA 02473440366;
- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto (protocollo CR-25173-2016 del 10/05/2016) e nell'esito di supplemento istruttorio (protocollo CR-48719-2016) presentato al Nucleo di Valutazione del 25/08/2016 e da questi modificato, come risulta dal verbale protocollo CR-45610-2016 del 29/08/2016, che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge al soggetto richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)